Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 luglio 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, Via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1957, n. 510.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847. 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, n. 323; 24 ottobre 1942, n. 1597, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529; 10 febbraio 1953, n. 384; 30 luglio 1953, n. 715; 24 settembre 1954, n. 1205; 14 marzo 1955, n. 345; 24 luglio 1955, n. 798; 28 giugno 1956, n. 891 e 24 settembre 1956, n. 1156;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di « Diritto penale militare » e « Diritto della previdenza sociale ».

Art. 16. — Al comma unico dell'art. 16, concernente le precedenze, per gli esami, fra gli insegnamenti del corso di laurea in giurisprudenza, va aggiunta la norma seguente: « nè gli esami di diritto penale militare e di medicina legale e delle assicurazioni se non abbiano superato l'esame di diritto penale ».

Art. 18. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « Appartengono alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti e Seminari:

Istituto di diritto privato, comprendente i Seminari di diritto civile, diritto commerciale e diritto del lavoro;

Istituto di diritto pubblico, comprendente i Seminari di diritto pubblico generale, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto processuale civile, di diritto penale e di diritto internazionale;

Istituto di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico, comprendente i Seminari di storia del diritto italiano, di diritto ecclesiastico, di diritto romano, di storia del diritto romano e dei diritti antichi;

Istituto di filosofia del diritto e diritto comparato, comprendente i Seminari di filosofia del diritto e diritto comparato e sociologia generale;

Istituto di scienze economiche, comprendente i Seminari di economia politica e di scienze delle finanze e diritto finanziario;

Istituto di statistica, comprendente il Seminario di statistica.

Art. 20. — E' sostituito dal seguente: « I direttori dei Seminari sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti particolari che li riguardano, e durano in carica due anni.

Il direttore è assistito da un Consiglio direttivo composto di professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito del Seminario ».

Art. 34. — E' aggiunto il comma seguente: « Gli incarichi di insegnamento vengono conferiti con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, prese su proposta avanzata dalla Facoltà di giurisprudenza, sentito il direttore della scuola, e approvata dal Senato accademico ».

Art. 72. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Tisiologia;
Malattie infettive;
Malattie infettive dell'infanzia;
Psichiatria;
Anatomia topografica.

Art. 76. — Alla denominazione dell'« Istituto di medicina legale, infortunistica e delle assicurazioni » è sostituita quella di « Istituto di medicina legale e delle assicurazioni ».

Art. 86. — Agli insegnamenti del corso di laurea in fisica, integrati da esercitazioni, sono aggiunti i seguenti: Analisi superiore, Fisica matematica, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 87, concernente le precedenze per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in fisica.

E' aggiunta, nell'unico comma, la seguente norma: « nè all'esame del secondo corso di Analisi matematica (Analisi infinitesimale) se non abbiano superato il primo corso (Analisi algebrica) ».

Art. 88. — Il comma V è sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti biennali di Analisi matematica e di Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » importano ciascuno due commi distinti ».

Art. 89. — Agli insegnamenti del corso di laurea in scienze matematiche, integrati da esercizioni, sono aggiunti i seguenti: Fisica superiore, Analisi superiore, Geometria superiore, Fisica matematica, Matematiche complementari, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 90, concernente le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in scienze matematiche.

Dopo il comma primo è aggiunto il seguente: « L'esame del primo corso di Analisi matematica algebrica e infinitesimale (Analisi algebrica) deve precedere quello del secondo corso (Analisi infinitesimale); l'esame di Geometria analitica con elementi di proiettiva deve precedere quello di Geometria descrittiva con disegno ».

Art. 92. — Agli insegnamenti del corso di laurea in matematica e fisica, integrati da esercitazioni, sono aggiunti i seguenti: Analisi superiore, Geometria superiore, Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Art. 99. — Agli Istituti che, con l'approvazione della Facoltà, possono essere compresi tra quelli che lo studente in scienze biologiche è tenuto a frequentare, da interno, è aggiunto quello di Patologia vegetale.

Art. 101. — E' sostituito dal seguente: « I corsi di Chimica generale e inorganica con elementi di organica, di mineralogia, di geologia, di geologia applicata, di geografia fisica, di petrografia, di paleontologia, di fisica terrestre e quelli complementari di antropologia, di botanica, di zoologia e di giacimenti minerari comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche, alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni in campagna.

Il corso di Fisica sperimentale (biennale) comporta un corso (biennale) di esercitazioni, che ne formano parte integrante.

Il corso biennale di Fisica sperimentale comporta un esame alla fine di ogni anno ».

Art. 103, riguardante il biennio di studi propedeutici in ingegneria.

Dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

« I corsi predetti comportano delle esercitazioni che ne formano parte integrante ».

Art. 125, contenente l'elenco degli insegnamenti del triennio d'applicazione della Facoltà di ingegneria.

L'insegnamento di « Elettrotecnica applicata », è sostituito da quello di « Elettronica applicata ».

Art. 181, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in studi talassografici.

Il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Il direttore è coadiuvato da un Consiglio della scuola, designato dalla Facoltà tra i professori di ruolo di materie aventi attinenza con lo studio del mare ».

Art. 182. — E' sostituito dal seguente:

« Alla scuola possono iscriversi i laureati in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, in chimica, in fisica, in geografia, in ingegneria civile sottosezione idraulica ed in discipline nautiche ».

Dopo l'art. 187 sono aggiunti i seguenti articoli riguardanti l'istituzione della scuola di specializzazione in chimica analitica.

Scuola di specializzazione in chimica analitica

Art. 188. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova, è annessa la scuola di specializzazione didattico-professionale in chimica analitica che si propone la preparazione di personale specializzato nelle tecniche della moderna chimica analitica, con speciale riguardo alle loro applicazioni.

Art. 189. — La scuola è retta da un direttore, nominato dal rettore su designazione della Facoltà di scienze.

Il direttore dura in carica due anni, può essere riconfermato ed è coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti.

Art. 190. — Alla scuola possono iscriversi i laureati delle Facoltà di chimica industriale, Scienze matematiche, Fisiche e naturali, Farmacia, Ingegneria, Agraria, Medicina e chirurgia, Veterinaria, Scienze economiche e commerciali dopo aver superato l'esame di ammissione.

Art. 191. — La durata degli studi è di due anni.

Art. 192. — I corsi della scuola comprendono le seguenti materie:

Primo anno:

Chimica analitica generale I;
Due corsi semestrali con esercizi a scelta;
Esame finale del primo anno integrato con prove pratiche.

Secondo anno:

Chimica analitica generale II;
Due corsi semestrali con esercizi a scelta;
Esame finale del secondo anno integrato con prove pratiche.

Elenco dei corsi semestrali con esercizi:

Tecniche cromatografiche;
Tecniche elettrochimiche;
Tecniche ottiche;
Tecniche radiochimiche;
Tecniche roentgenografiche ed elettroniche;
Tecniche spettrofotometriche;
Tecniche e spettroscopia di massa.

I predetti corsi saranno integrati con esercitazioni pratiche di laboratorio, con dimostrazioni e cicli di conferenze. Ciascun anno il Consiglio della scuola predispone il programma dei corsi.

Art. 193. — La scuola funziona con i proventi delle tasse degli iscritti, ha sede presso uno degli Istituti chimici della Facoltà e si vale degli insegnamenti impartiti da personale insegnante e in servizio presso le Università o altre scuole dello Stato, scelto dal Consiglio direttivo della scuola di specializzazione in chimica analitica.

Art. 194. — Il Consiglio di amministrazione dell'Università stabilirà su proposta del Consiglio della facoltà, l'ammontare delle tasse che gli iscritti sono tenuti a pagare.

Art. 195. — La Scuola rilascia un diploma di « Specialista in chimica analitica », facendo menzione del settore di specializzazione.

Art. 210. — All'elenco delle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia va aggiunta la « Scuola di odontoiatria e protesi dentale », che conferisce il diploma di « Specialista in odontoiatria e protesi dentale ».

Art. 211. — Agli insegnamenti del primo anno del corso di studi della scuola di malattie dell'apparato respiratorio sono aggiunti quelli di « Tisiologia » e « Semeiotica fisica e strumentale dell'apparato respiratorio ».

Dopo la scuola di clinica delle malattie del lavoro è aggiunta la seguente:

Scuola di odontoiatria e protesi dentale

(Durata del corso anni due)

Primo anno:

Embriologia, Anatomia e Fisiologia della bocca e dei denti;

Semeiotica e Patologia speciale della bocca e dei denti;

Chirurgia dentale e orale (biennale);

Odontoiatria conservativa.

Secondo anno:

Radiologia dentale e mascellare;

Protesi dentale;

Ortodonzia;

Odontotecnica.

Le predette lezioni teoriche verranno integrate da esercitazioni pratiche obbligatorie delle varie attività della disciplina a carattere tecnico.

Possono essere tenute inoltre lezioni di integramento interessanti le specialità in rapporto alla:

Farmacologia;

Medicina legale;

Clinica otorinolaringoiatrica;

Clinica oculistica;

Clinica pediatrica.

E' obbligatorio per gli iscritti l'internato in Istituto di clinica odontoiatrica per tutta la durata degli studi, con servizio effettivo di assistente volontario, a titolo di tirocinio pratico.

Il direttore si assicurerà della regolare frequenza degli iscritti e non ammetterà agli esami coloro che non abbiano dato prova di sufficiente diligenza.

Non è ammessa l'iscrizione all'anno successivo se non sono stati superati gli esami dell'anno precedente.

Sono ammessi non più di dieci specializzandi per anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957

Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 143. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1957, n. 511.

Classificazione ex novo in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino montano dell'alto e medio Biferno, in provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso in data 22 marzo 1956, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino montano dell'alto e medio Biferno, in provincia di Campobasso, esteso per ha. 80.097;

Vista la corografia su scala 1:100.000, nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4167 in data 30 agosto 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 142389 in data 15 novembre 1956 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nel bacino montano dell'alto e medio Biferno, in provincia di Campobasso, esteso per ha. 80.097 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1957

GRONCHI

COLOMBO — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957

Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1957, n. 512.

Prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 31 ottobre 1955, n. 975, con il quale furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1955-1956;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di lire 100.000.000 inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955-1956, presenta, al 30 giugno 1956, una disponibilità di lire 286.784.613;

Su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1955-1956, il prelevamento di lire 44.483.842 (quarantaquattromilioniquattrocentottantatremilaottocentoquarantadue) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 23 dell'entrata « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa;

Cap. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporti, rimaste totalmente o parzialmente scoperte .	L. 35.422.637
Cap. 28. — Contributi per l'assicurazione del personale non di ruolo inscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla Cassa invalidi della marina mercantile	» 6.913.191
Cap. 40. — Spese per assegni ed indennità diverse al personale . . .	» 679.014
Cap. 51. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	» 1.469.000
Totale . . .	L. 44.483.842

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1955-1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscritto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1957

GRONCHI

ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1957, n. 513.

Approvazione di una variante al piano particolareggiato n. 133 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa fra la via Trionfale, nuove vie di piano regolatore e via della Camilluccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e nella legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1952, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato n. 133, di esecuzione del piano regolatore generale della città, per la zona compresa fra la via Trionfale, nuove vie di piano regolatore e via della Camilluccia;

Vista la domanda con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 911 del 24-25 maggio 1955, ha chiesto l'approvazione della variante (*bis*) al menzionato piano particolareggiato n. 133;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti, è stata presentata, nei termini, un'opposizione da parte dei signori Dante e Candido Nale e Maria Adamo (1);

Ritenuto che, fuori termine, sono state presentate opposizioni da parte della signora Rossi Adele (2), Frezzolini Maria (3); Maria Luisa San Marco (4) ed Almo Collegio Capranica (5);

Viste le deduzioni comunali alle opposizioni;

Ritenuto che il progetto presentato dal Comune prevede:

1) lo spostamento del progettato mercato in prossimità della Chiesa e della Scuola esistenti presso la curva di via Trionfale, nonchè la costituzione di accessi al mercato stesso oltre che dalla via Trionfale anche dalla nuova strada di piano regolatore parallela alla Trionfale;

2) la formazione fra la Chiesa e il mercato, di un piccolo isolato avente destinazione a palazzine con limitazioni, in guisa da facilitare la creazione attorno al mercato stesso di un nucleo di negozi;

3) il vincolo a servitù ferroviaria per le zone sovrastanti alle previste gallerie ferroviarie del tronco Maccarese-Roma smistamento, consistente nel divieto di costruire nuovi edifici a distanza inferiore a m. 25 dall'asse delle striscie indicanti il vincolo stesso, prima che vengano eseguite le gallerie suddette;

4) la destinazione a palazzine con limitazioni, per la zona precedentemente destinata a villini, e la creazione di una zona lungo la via della Camilluccia avente destinazione di villini comuni con limitazioni;

Ritenuto che le limitazioni previste dal Comune consistono:

a) per le zone destinate a costruzioni intensive nel divieto di superare l'altezza massima assoluta di m. 21;

b) per le zone destinate a palazzine nel divieto di superare la altezza massima assoluta di m. 18, compreso l'eventuale piano attico;

c) per le zone destinate a villini comuni nel divieto di superare l'altezza massima di m. 14 compreso l'eventuale piano attico, e nell'obbligo di rispettare il distacco minimo di m. 5 dalle strade e dai confini;

Ritenuto che il Comune, per una più razionale distribuzione urbanistica, ha previsto la trasformazione, da zona a villini con limitazioni a zona a palazzine, di un'area di forma trapezoidale prospicente sulla via Trionfale;

Considerato che le previsioni contenute nel piano appaiono ben studiate, atte ad assicurare alla zona una organica sistemazione urbanistica e, pertanto, ammissibili;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate, che quella prodotta dai signori Dante e Candido Nale e Maria Adamo (1) intesa ad ottenere che la destinazione a villini delle aree di loro proprietà venga modificata in quella « a palazzine », è da respingere poichè la destinazione in questione appare opportuna nonchè necessaria per un organico e razionale assetto urbanistico della zona di cui trattasi;

Che l'opposizione presentata dalla signora Rossi Adele (2) è da respingere perchè rappresenta interessi privati in netto contrasto con quelli pubblici e con i criteri informatori del piano stesso, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni viarie e gli spazi pubblici;

Che le opposizioni Maria Frezzolini (3), Maria Luisa San Marco (4) ed Almo Collegio Capranica (5) sono da respingere perchè contrastanti con previsioni del piano relative alla zonizzazione ed alla tipologia edilizia che appaiono, invece, meritevoli di approvazione;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 656 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati per la esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 24 settembre 1956;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni Dante e Candido Nale e Maria Adamo (1), Rossi Adele (2), Maria Frezzolini (3), Maria Luisa San Marco (4) ed Albo Collegio Capranica (5); è approvata la variante *bis* al piano particolareggiato n. 133 di esecuzione del piano regolatore generale di Roma, per la zona compresa fra la via Trionfale, nuove vie di piano regolatore e la via della Camilluccia, approvato con decreto Presidenziale 28 marzo 1952 e zone stralciate dal piano stesso.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:1000, in una planimetria in scala 1:5000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte di conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 146. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1957, n. 514.

Rettifica di confine fra i comuni di Gassino Torinese e di Settimo Torinese (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Gassino Torinese in data 7 ottobre 1956, n. 51, e del Consiglio comunale di Settimo Torinese in data 27 settembre 1956, n. 14, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 20 dicembre 1956, n. 5/9562, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica in parola;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 marzo 1957, n. 406;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Gassino Torinese e di Settimo Torinese, in provincia di Torino, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Gassino Torinese e di Settimo Torinese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 161. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 515.

Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge n. 744 del 3 febbraio 1938;

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1957-58 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, 500 sottufficiali di complemento e 1500 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di Zona aerea territoriale e di aeronautica, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1957

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 165. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1957, n. 516.

Ripartizione degli utili della Lotteria di « Monza », svoltasi a Monza il 29 giugno 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468 e 10 maggio 1956, n. 550;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della Lotteria « Monza », svoltasi a Monza il 29 giugno 1957, sono devoluti ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Lega italiana per la lotta contro i tumori . . . 8,70 %
2. Ospedale « Giuseppe Garibaldi » La Maddalena . . . 1,66 %
3. Parrocchia di Sant'Agostino in Roma (per l'Opera sbandati) . . . 4,98 %
4. Circolo Dipendenti Amministrazione finanziaria Trieste . . . 0,83 %
5. Ente nazionale protezione morale del fanciullo . . . 6,64 %
6. Ente nazionale per le Scuole italiane di servizio sociale (per la scuola di Roma) . 6,64 %
7. Pia Opera dei pastori . . . 6,64 %
8. La Nuova Crociata Torino . . . 2,49 %
9. Comune di Velletri (per la costruzione di alloggi destinati ai sinistrati di guerra ospitati in edifici demaniali) . . . 33,20 %
10. Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali . . . 9,96 %
11. Provincia dei Padri Passionisti Romano Toscana (per le opere sociali delle Ferriere) 8,30 %
12. Ente Nazionale Assistenza Lavoratori « E.N.A.L. » (per l'Ufficio provinciale di Roma) . . . 4,15 %
13. Parrocchia di Santa Maria in Trebbio di Modigliana (per il Centro di assistenza per i lavoratori della terra) . . . 1,66 %
14. Cooperativa mutua di assistenza e previdenza addetti generi di monopolio . . 4,15 %

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 166. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1957.

Attribuzione all'INADEL della competenza assistenziale nei confronti di alcune categorie di pensionati già dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, istitutivo dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali;

Visto l'art. 3 della legge 20 giugno 1935, n. 1250, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1950, n. 120, contenente norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali:

Considerata la necessità di designare l'Istituto tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, nei confronti di alcune categorie di pensionati già dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali (INADEL) è tenuto a corrispondere la

prestazioni relative all'assistenza di malattia previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, alle seguenti categorie di pensionati:

a) pensionati che all'atto del pensionamento erano dipendenti di ruolo o non di ruolo di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi una entrata effettiva ordinaria inferiore a L. 50.000;

b) pensionati che all'atto del pensionamento erano dipendenti di ruolo o non di ruolo di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e che percepivano emolumenti inferiori a L. 36.000 annue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(4178)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1957.

Iscrizione nella tariffa generale di vendita dei tabacchi lavorati esteri, di alcune sigarette di produzione svizzera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 28 maggio 1957;

Decreta:

Con effetto dal 15 luglio 1957, vengono inscritte nella tariffa generale di vendita dei tabacchi lavorati esteri le sottoindicate sigarette di produzione svizzera e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

		Al kg. convenzionale
Monopol	Lit.	18.000
Kyriazi Spécial et Neptune	»	19.500
Montecarlo	»	15.000
Montecarlo filtre	»	16.000
Liberty	»	16.000
Liberty filtro	»	17.000
North Pole	»	17.000
Brésilienne Rouge	»	13.000
Brésilienne Rouge filtro	»	14.000
Starlet Rouge et Bleu	»	14.500
Starlet Rouge et Bleu filtro	»	15.500
Virginia Royal Gold	»	16.000
Virginia Royal Gold filtro	»	17.000
Champion filtro	»	17.000
Virginia Standard	»	15.000
Virginia Standard filtro	»	16.000
Player's Virginia 6 filtro	»	17.000
Fib	»	15.000
Fib filtro	»	16.000
Laurens filtro	»	19.500
Astoria	»	13.000
Astoria filtro	»	14.000
Virginia Special n. 1	»	16.000
Virginia Special n. 1 filtro	»	17.000
Sullana 3	»	15.000
Sullana 3 filtro	»	16.000
Sullana doppia lunghezza	»	15.000
Sullana 15	Lit.	19.000
Sullana Triplex filtro	»	20.000
Diana	»	13.000
Diana filtro	»	14.000
Turmac 4	»	18.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1957
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 74. — DE SILVA

(4123)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 giugno 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. José Antonio de Urbina y de la Quintana, Console aggiunto di Spagna a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Imperia, La Spezia, Savona, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova e Asti.

(4064)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n 1953:

Casotti Guido, residente nel comune di Reggio nell'Emilia, il 5 agosto 1957;

Bertolini Rodolfo, residente nel comune di Milano, il 7 agosto 1957;

Varcasia Nicola, residente nel comune di Roma, il 14 agosto 1957;

Penta Rocco, residente nel comune di Putignano, distretto notarile di Bari, il 29 agosto 1957.

(4130)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1955, registro n. 41, foglio n. 270, è stato respinto il ricorso del sig. Antonino Pappalardo aiutante tecnico nel Liceo ginnasio « Gioberti » di Torino contro il mancato riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio da lui prestato in reparti combattenti dal 24 maggio 1915 al 29 novembre 1915 e dal 15 aprile 1916 al 9 marzo 1918.

(4132)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Fides » con sede in Padova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 giugno 1957, la Società cooperativa edilizia « Fides », con sede in Padova, costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Salce il 28 settembre 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina del liquidatore.

(4073)

Scioglimento della Società cooperativa Gruppo artigiani e patrioti ferraresi edilizia di Pontelagoscuro, con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 giugno 1957, la Società cooperativa Gruppo artigiani e patrioti ferraresi edilizia di Pontelagoscuro, con sede in Ferrara, costituita con atto del notaio dott. Guglielmo Giacomelli il 20 giugno 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina del liquidatore.

(4074)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Partecipasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'agenzia postale di Copersito Cilento in collegamento con l'ufficio postelegrafico di Torchiara (Salerno).

(4092)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1957, registro n 13 Tesoro, foglio n. 164, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto da Ferraresi Margherita nel nome e nell'interesse del figlio Ubietti Walter avverso il decreto 11 agosto 1953 con cui il Ministero del tesoro ha revocato all'Ubietti il diritto al trattamento economico privilegiato, non essendo stata riconosciuta l'infermità nervosa del suddetto dipendente dal servizio prestato in guerra.

(4095)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 9 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,82	624,82	624,88	624,82	—	624,89	624,90	624,82	624,85
$ Can.	655,75	655,875	655,90	655,625	655 —	—	656,125	655,70	656 —	655,70
Fr Sv lib.	145,74	145,73	145,75	145,875	145,81	—	145,82	145,80	145,72	145,74
Kr D.	89,92	89,95	89,94	89,94	89,90	—	89,92	90 —	90,04	89,32
Kr N.	87,06	87,10	87,05	87,07	87,05	—	87,055	87,17	87,06	87,04
Kr Sv.	120,25	120,25	120,25	120,15	120,20	—	120,16	120,40	120,25	120,25
Fol.	163,43	163,50	163,43	163,45	163,40	—	163,44	163,55	163,40	163,41
Fr B.	12,42	12,425	12,4225	12,42375	12,421	—	12,4225	12,45	12,42	12,4225
Fr Fr.	177,60	177,80	177,43	177,47	177,43	—	177,46	177,45	177,43	177,40
Fr Sv acc.	142,63	142,65	142,57	142,65	142,60	—	142,65	142,70	142,70	142,63
Lst	1739,50	1739,80	1738,75	1739,55	1739,20	—	1739,25	1741 —	1739,625	1739,25
Dm. occ.	148,95	149 —	149,01	148,98	148,97	—	148,98	149 —	148,96	148,97
Scell. Aust.	24,07	24,07	24,07	24,07125	24,10	—	24,075	24,10	24,06	24,07

Media dei titoli del 9 luglio 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	65,225
Id. 3,50 % 1902	56,15
Id. 5 % 1935	91,55
Redimibile 3,50 % 1934	79,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,25
Id. 5 % 1936	94,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,885
1 Dollaro canadese	656,187
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	89,93
1 Corona norvegese	87,065
1 Corona svedese	120,155
1 Fiorino olandese	163,445
1 Franco belga	12,423
100 Franchi francesi	177,467
1 Franco svizzero acc.	142,65
1 Lira sterlina	1739,40
1 Marco germanico	148,98
1 Scellino austriaco	24,073

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 10 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,85	624,85	624,90	624,85	—	624,85	624,90	624,88	—
$ Can.	656,20	656,125	656,25	656,125	655 —	—	655,75	656 —	656,25	—
Fr. Sv. lib.	145,80	145,77	145,75	145,80	145,81	—	145,80	145,80	145,78	—
Kr. D.	89,95	89,95	89,92	89,95	89,90	—	89,91	90 —	89,94	—
Kr. N.	87,07	87,10	87,05	87,07	87,05	—	87,04	87,10	87,07	—
Kr. Sv.	120,15	120,15	120,15	120,15	120,15	—	120,11	120,20	120,15	—
Fol.	163,45	163,48	163,40	163,39	163,45	—	163,37	163,55	163,45	—
Fr. B.	12,425	12,425	12,4225	12,4175	12,4175	—	12,4125	12,45	12,42	—
Fr. Fr.	177,45	177,50	177,40	177,26	177,30	—	177,22	177,45	177,47	—
Fr. Sv. acc.	142,65	142,65	142,60	142,59	142,60	—	142,565	142,70	142,65	—
Lst.	1739,50	1739,50	1739,75	1739,625	1739,60	—	1739 —	1740 —	1739,55	—
Dm. occ.	148,98	149 —	148,96	148,82	148,91	—	148,84	149 —	148,98	—
Scell. Aust.	24,075	24,07	24,07	24,0625	24,10	—	24,06	24,10	24,07	—

Media dei titoli del 10 luglio 1957

Rendita 3,50 % 1906	65,25
Id. 3,50 % 1902	56,20
Id. 5 % 1935	91,80
Redimibile 3,50 % 1934	79,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,25
Id. 5 % 1936	94,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,20
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	655,937
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	89,93
1 Corona norvegese	87,055
1 Corona svedese	120,13
1 Fiorino olandese	163,38
Franco belga	12,415
00 Franchi francesi	177,24
1 Franco svizzero acc.	142,577
1 Lira sterlina	1739,312
1 Marco germanico	148,83
1 Scellino austriaco	24,061

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale 7 maggio 1957, n. 3202/1106, registrato alla Corte dei conti, in data 6 giugno 1957, registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 297, è stato determinato in L. 69.933.446 (lire sessantanovemilioninovecentotrentatremilaquattrocentoquarantasei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 29 marzo 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 125 del 22 maggio 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Cinigiano, Grosseto, Magliano in Toscana (Grosseto) in forza dei decreti Presidenziali 18 dicembre 1952, numeri 3586, 3587 e 3588 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5) al nome della ditta SOCIETE' ANONYME SUISSE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES, con sede in Ginevra, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

I predetti interessi, decurtati della somma di L. 56.490.000 già corrisposti per lo stesso titolo col decreto Ministeriale 11 agosto 1956, n. 2233/137, e della somma di L. 168.574 pari alla maggiore indennità erroneamente determinata col decreto Presidenziale 29 marzo 1956, vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 nella misura ridotta di L. 13.270.000 (lire tredicimilioniduecentosettantamila), arrotondata ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata all'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

E' stato disposto altresì, lo stralcio di particelle per complessivi ettari 3.55.98, erroneamente incluse nel decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3588, perchè risultate appartenenti a terzi.

(4055)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1957, n. 3290/1194, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 1957, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 34, è stato determinato in L. 2.776.486 (lire duemilionisettecentosettantaseimilaquattrocentottantasei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 16 febbraio 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 5 maggio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Pitigliano (Grosseto) in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta RICCI BUSATTI Alberto fu Arturo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.775.000 (lire duemilionisettecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1957, n. 3291/1195, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 1957, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 35, è stato determinato in L. 303.388 (lire trecentotremilatrecentottantotto), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 24 agosto 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 263 del 16 novembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Sorano (Grosseto), in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta RICCI BUSATTI Alberto fu Arturo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 300.000 (trecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1957, n. 3292/1196, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 1957, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 36, è stato determinato in L. 2.035.446 (lire duemilionitrentacinquemilaquattrocentoquarantasei), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 16 novembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 5 febbraio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Sorano (Grosseto), in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1950 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta RICCI BUSATTI Paola fu Arturo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.035.000 (lire duemilionitrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4040)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Orbetello (Grosseto), di complessivi ettari 4232.94.81, espropriati in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1221 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA « CAPALBIO REDENTA AGRICOLA » (S.A.C.R.A.), con sede in Milano e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 342.550.663 (lire trecentoquarantaduemilionicinquecentocinquantamilaseicentosessantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 4 gennaio 1952.

Le seguenti particelle vengono stralciate dal surriferito decreto Presidenziale di espropriazione, in quanto incluse nei decreti del Presidente della Repubblica n. 2362 e n. 3904 rispettivamente del 29 novembre 1952 e 27 dicembre 1952, intestati alla stessa ditta:

Foglio	n.	particella	n.	Foglio	n.	particella	n.
Foglio	n. 112	particella	n. 54	Foglio	n. 113	particella	n. 52
»	» 112	»	» 55	»	» 113	»	» 53
»	» 113	»	» 30	»	» 114	»	» 20
»	» 113	»	» 40	»	» 114	»	» 22
»	» 113	»	» 42	»	» 114	»	» 23
»	» 113	»	» 47	»	» 114	»	» 24
»	» 113	»	» 48	»	» 114	»	» 25
»	» 113	»	» 50	»	» 114	»	» 26
»	» 113	»	» 51	»	» 114	»	» 27

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4067)

Con decreto Ministeriale n. 2996/900 in data 27 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti in data 4 giugno 1957, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 263, è stata definitivamente determinata in L. 14.803.060,60 (lire quattordicimilioniottocentotremilasessanta e cent. 60), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Blera (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 194.59.17, nei confronti della ditta PONTESILLI Antonio fu Ascenzo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1952, n. 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953 n. 224, emessa sulla base del presente avviso una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 23 marzo 1957.

(4039)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Ente Puglia e Lucania

Nella *Gazzetta Ufficiale* in data 5 giugno 1957, n. 141, alla pagina 2121, colonna I - Avviso relativo alla ditta CASILLO Salvatore fu Francesco, riga 2ª, in luogo di: «... è determinata in L. 1.739.477,10 ...» leggasi: «... è determinata in L. 10.739.477,10 ...».

(4129)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a venticinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze sociali e politiche, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime (rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli), in scienze diplomatico-consolari (rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dalla Università di Napoli), oppure di laurea diversamente denominata, rilasciata secondo il precedente ordinamento accademico della Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, dall'Istituto « C. Alfieri » di Firenze o dagli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuto buona condotta;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per i motivi indicati alla lettera *b*) del successivo art. 4;

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che non hanno superato il 32° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 40:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso Organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

4) per gli assistenti ordinari dell'Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica Amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici;

e) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione di appartenenza.

Gli impiegati delle carriere di concetto dovranno dichiarare, oltre al titolo di studio posseduto, anche la qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Per difetto di requisiti prescritti può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, membro;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, membro;

due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 8.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale

1. Materie delle prove scritte.
2. Istituzioni di diritto internazionale.
3. Legislazione aeronautica.
4. Elementi di statistica.
5. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
6. Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 9.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, del giorno in cui dovranno sostenerle (almeno venti giorni prima).

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 10.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui gli interessati hanno superato la prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione, sottoposta alla vidimazione della sede centrale, rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio e legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle eventuali contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

La graduatoria di cui al comma primo sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4 i seguenti documenti;

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale e dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

3) certificato, su carta da bollo da lire 100, debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da lire 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

6) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da lire 200 debitamente legalizzata;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da lire 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, e dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Il certificato medico presentato dagli interessati dovrà essere vidimato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale e dovrà essere autenticato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario;

8) copia dello stato di servizio civile, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto di una pubblica Amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dalla Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) certificato di stato di famiglia.

Art. 12.

Per le firme del sindaco di Roma, del cancelliere del tribunale e del segretario della procura del Tribunale di Roma, del segretario comunale di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 11 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato deve essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 9 e aventi la qualifica di dipendenti statali di ruolo organico o ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, soltanto la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 14.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 11 un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 229 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 17.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della spesa personale di viaggio in prima classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Art. 18.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1957

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1957
Registro n. 38 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 140

(4078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di mille borse di studio per la celebrazione del X Anniversario della liberazione nelle scuole della Repubblica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 402, concernente provvedimenti per la celebrazione del X Anniversario della liberazione nelle scuole della Repubblica;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 1957, concernente le modalità di conferimento delle borse di studio previste dal citato art. 1;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso per l'anno scolastico 1955-56 le seguenti borse di studio per alunni orfani di guerra o per causa di guerra e per la lotta di liberazione, così ripartite:

a) numero quattrocento borse di studio, nella misura di L. 100.000 ciascuna, per alunni frequentanti scuole medie di 1° grado: scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole tecniche, scuole professionali femminili, corsi inferiori di istituti di istruzione artistica;

b) numero quattrocento borse di studio, nella misura di L. 100.000 ciascuna, per alunni frequentanti scuole medie di 2° grado: ginnasi, licei classici, scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, scuole di magistero professionale per la donna e corsi superiori di istituti di istruzione artistica;

c) numero duecento borse di studio, nella misura di L. 100.000 ciascuna, per studenti universitari;

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli orfani alunni interni delle scuole e degli istituti secondari statali, pareggiati e legalmente riconosciuti di cui al precedente art. 1 che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano stati iscritti per l'anno scolastico 1955-56 in una delle scuole o istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del citato art. 1, per le borse previste per alunni frequentanti scuole medie di 1° e 2° grado, purchè siano iscritti per la prima volta nella classe frequentata;

b) siano stati iscritti, per l'anno accademico al quale si riferisce il presente concorso, ad una Facoltà o Istituto di istruzione universitaria e, se iscritti al 2° anno o susseguenti, abbiano superato negli anni precedenti al 1955-56 tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi consigliato dalla Facoltà o dall'Istituto, riportando una media complessiva di 21/30, per le borse previste per gli studenti universitari;

c) appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche;

d) non siano stati ricoverati gratuitamente in un collegio nell'anno scolastico cui si riferisce il concorso.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, in carta semplice, firmate dal concorrente, se maggiorenne; o dall'esercente la patria potestà dell'alunno, se minore, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ufficio assistenza post-bellica, via Guidobaldo del Monte, 54 Roma, non oltre il 14 settembre 1957, a pena di nullità.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, anch'essi in carta libera;

1) dichiarazione rilasciata dal Comitato orfani di guerra dalla quale risulti che il concorrente è orfano di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione, con l'indicazione delle condizioni generali della di lui famiglia;

2) a) *per gli studenti di scuole medie*:

I) certificato attestante che l'alunno è stato iscritto per la prima volta nella classe frequentata con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie per il compimento dell'anno scolastico 1954-55 e con l'indicazione della sessione nella quale le votazioni sono state conseguite;

II) certificato attestante la frequenza e la votazione conseguita nelle singole materie nello scrutinio del primo trimestre dell'anno scolastico 1955-56.

I certificati di studio rilasciati dalle scuole legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

b) *per gli studenti iscritti al 1° anno degli istituti di istruzione universitaria*: certificato di immatricolazione per l'anno accademico 1955-56 e certificato dei voti riportati nelle singole materie negli esami di maturità o di abilitazione dell'anno scolastico 1954-1955;

c) *per gli studenti universitari iscritti ad anni susseguenti il primo*:

a) certificato di iscrizione per l'anno accademico 1955-56 con i voti riportati in tutti gli esami sostenuti.

In detto certificato dovrà essere esplicitamente dichiarato che lo studente ha sostenuto e superato anche per gli anni precedenti al 1955-56, gli esami fondamentali e complementari richiesti;

b) stato di famiglia, in data non anteriore a tre mesi dalla data del bando di concorso, nel quale siano indicate distintamente le persone che compongono la famiglia, la loro età e la loro professione. Lo stato di famiglia deve essere accompagnato dalle annotazioni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del Comune di residenza e di quello di origine dei genitori e del concorrente;

c) certificato rilasciato dal sindaco, o dal preside, o dal rettore dell'Università dal quale risulti se l'orfano sia stato ricoverato gratuitamente in qualche collegio, nell'anno scolastico 1955-56;

d) dichiarazione dell'esercente la patria potestà o dello studente stesso, qualora sia maggiorenne, attestante che il concorrente ha o non ha vinto altre borse di studio nell'anno cui si riferisce il presente bando e che egli è o non è impiegato pubblico o privato.

Il Ministero si riserva di controllare la veridicità della dichiarazione;

e) certificato del giudice tutelare, ove trattasi di alunno minore e orfano di entrambi i genitori nel quale sia indicata la persona autorizzata a riscuotere la borsa di studio.

Art. 4.

Giudicherà il concorso una Commissione istituita a norma dell'art. 4 del decreto interministeriale datato 6 marzo 1957.

Art. 5.

Detta Commissione, accertata nei confronti di ciascun concorrente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2, compilerà, per ognuno dei tre gruppi di concorrenti, la relativa graduatoria, secondo criteri attinenti al merito scolastico e allo stato di bisogno.

Art. 6.

Le borse stabilite per uno dei tre gruppi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 1, che non siano eventualmente assegnate, saranno ripartite tra gli altri gruppi.

Il presente Decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1957
Registro n. 53 *Pubblica istruzione, foglio n.* 52

(4101)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette; dichiarazione di decadenza e rettifica di nomi

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, concernente norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1954, n. 410916, con il quale sono stati indetti gli esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1956 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 133 del 30 stesso mese ed anno) con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati che hanno conseguito la idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette nella sessione di esami banditi con il citato decreto Ministeriale 5 agosto 1954, n. 410916;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1956, n. 405131, con il quale il dott Elio Silvestrini è stato nominato membro della Commissione di esami, per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, in sostituzione del comm. Gino Ducci, deceduto il 23 giugno 1956;

Considerato che il candidato signor Luca Barletta ha prodotto la documentazione richiesta oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 11 del bando ed all'art. 3 del decreto Ministeriale 22 maggio 1956;

Considerato che, in base alla prodotta documentazione, occorre provvedere alla rettifica delle generalità dei candidati Camplani Giovanni Maria, Craia Enrico, Gandolfi Maria Antonietta nata Danini, Limido Luigino e Mocella Salvatore;

Decreta:

Art. 1.

Il candidato sig. Luca Barletta, di cui al n. 20 dell'elenco degli idonei, approvato con decreto Ministeriale 22 maggio 1956, è dichiarato decaduto dalla idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 11 del bando dell'art. 2 e dell'art. 4, lett. *a*), del decreto 22 maggio 1956 sopracitato per aver tardivamente prodotta la documentazione prescritta.

Art. 2.

Le generalità dei seguenti candidati, compresi nell'elenco degli idonei approvato col decreto Ministeriale 22 maggio 1956, in base alle risultanze della documentazione prodotta, vengono rettificate come appresso:

1) n. 42 dell'elenco da Camplani Gian Maria in Camplani Giovanni Maria;

2) n. 76 dell'elenco, da Craja Enrico in Craia Enrico;

3) n. 111 dell'elenco, da Gandolfi Maria Antonia nata Danini in Gandolfi Maria Antonietta nata Danini;

4) n. 128 dell'elenco, da Limido Luigi in Limido Luigino;

5) n. 161 dell'elenco, da Mosella Salvatore in Mocella Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

(4100)

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 16831 del 18 agosto 1956, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 8325 del 9 marzo 1957;

Visti gli articoli 23 e 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa

1. Pompili dott. Giuseppe	punti	46,9726 su 100
2. Corda dott Iginio	»	46,0980 »
3. Pietrocarlo dott. Amedeo	»	44,0236 »
4. Lemma dott. Angelo	»	43,7294 »
5. Iaconelli dott. Amerigo	»	42,6425 »
6. Marini dott. Donato	»	42,6210 »
7. Zazziello dott. Carmelo	»	42,3569 »
8. Polidori dott. Cesare	»	39,4677 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 18 giugno 1957

Il prefetto: CHIARAMONTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 16831 del 18 agosto 1956, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche di Fontechiari (condotta unica) e Trivigliano Torre Cajetani (condotta consorziale);

Visto il proprio decreto n. 29360 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Pompili dott. Giuseppe: Trivigliano-Torre Cajetani (Consorzio);

2) Corda dott. Iginio: Fontechiari (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 18 giugno 1957

Il prefetto: CHIARAMONTE

(3944)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.